

Rassegna Normativa

RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE*

Gennaio 2010

□ Comunicato n. 1/2010

CIRCOLARE 14 gennaio 2010, n. 1 - MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

“Pubblicazione di dati curriculari e retributivi della dirigenza e di dati sulle assenze del personale; Anagrafe delle prestazioni; CONSOC.”

□ Comunicato n. 2/2010

CIRCOLARE 14 dicembre 2009, n. 6 - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

“Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. Articolo 17, comma 7. Divieto di nuove assunzioni.”

□ Comunicato n. 3/2010

DECRETO 18 dicembre 2009, n. 206 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

“Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia. (10G0008).”

(pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20 gennaio 2010)

□ Comunicato n. 4/2010

DECRETO 18 gennaio 2010 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

“Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca e competitività 2007-2013» ASSE I. (Prot. 01/Ric.). (10A00600).”

(pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2010)

- [Comunicato n. 5/2010](#)

DECRETO 16 settembre 2009 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

[“Criteri per la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica integrativa presso le università. \(10A00818\).”](#)

(pubblicato sulla G.U. n. 21 del 27 gennaio 2010)

- [Comunicato n. 6/2010](#)

Nota 27 gennaio 2010, n. 17 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

[“Programmazione delle università per il triennio 2010-2012 : indicazioni operative relative all'anno 2010.”](#)

- [Comunicato n. 7/2010](#)

Nota 27 gennaio 2010, n. 18 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

[“Offerta formativa a.a. 2010/2011. Indicazioni operative.”](#)

- [Comunicato n. 8/2010](#)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - Decisione del 4 dicembre 2009

[Collocamento a riposo dei docenti universitari.](#)

[\(si veda approfondimento\)](#)

APPROFONDIMENTI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - Decisione del 4 dicembre 2009

[Collocamento a riposo dei docenti universitari](#)

(nota di Giuseppe Bredice)

Il Tribunale Amministrativo Regionale è tornato a pronunciarsi sul collocamento a riposo dei docenti universitari e, in dettaglio, sulla decisione dell'Ateneo di non trattenere in servizio il docente per altri due anni (biennio aggiuntivo).

A tale proposito, è utile svolgere una sintetica ricostruzione dell'exkursus normativo di riferimento.

La disciplina del collocamento a riposo dei docenti universitari di ruolo è stata soggetta a numerose modifiche negli ultimi anni.

Fino alla recente c.d. "Legge Moratti" (n. 230/2005) lo statuto giuridico del personale docente trovava la propria disciplina nel dpr n. 382/80.

Il quadro normativo prevedeva inizialmente un'età diversa per la cessazione dal ruolo dei professori ordinari e associati (70 e 65 anni), cui si aggiungeva la possibilità di restare un biennio e di essere collocati fuori ruolo per un triennio, così giungendo, per i professori ordinari, al collocamento a riposo al 75° anno e, per i professori associati, a 70 anni d'età.

La legge n. 230/2005 ha invece compiuto un'operazione di complessiva riforma della materia: l'art. 1 comma 17 della legge prevede che ***"Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età"***.

Di recente, il legislatore è intervenuto sia sull'istituto del fuori ruolo dei docenti universitari (progressivamente ridotto nella sua durata, per cessare del tutto nel 2009/2010), sia sull'istituto dell'opzione per un biennio aggiuntivo di servizio. Tale opzione è stata infatti trasformata, con la legge 133/2008, da diritto soggettivo a mera aspettativa, soggetta ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione.

Pertanto, per i professori (sia ordinari che associati) nominati secondo la c.d. "legge Moratti", **il collocamento a riposo è determinato al compimento del 70° anno di età: nessun biennio supplementare (poiché, ove concesso, sarebbe "compreso" nel computo compiuto dalla legge) e nessun triennio supplementare di fuori ruolo (espressamente abolito dalla norma).**

L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, così come modificato dall'art. 72 del d.l. 112/2008, prevede, infatti, la valutazione, da parte dell'Amministrazione, dell'eventuale istanza concernente il biennio aggiuntivo.

Il legislatore è quindi intervenuto sull'istituto dell'opzione del biennio aggiuntivo di servizio, disponendo che **"In tal caso e' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi"**.

Appare chiarissimo, dalla semplice lettura degli ultimi provvedimenti legislativi in esame, come il legislatore, nel modificare il quadro normativo del collocamento a riposo dei docenti (prevedendo un'età diversa per la cessazione dal ruolo dei professori), abbia inteso introdurre, per tutti i professori, **il collocamento a riposo al sessantottesimo anno di età, cui potrebbe eventualmente aggiungersi il biennio aggiuntivo concesso dall'Ateneo di appartenenza.**

Ma vi è di più. Il collocamento a riposo a 70 anni, **"ivi compreso il biennio aggiuntivo"** (68 + 2), è stato di recente ribadito anche dallo stesso Ministero dell'Università e della Ricerca, il quale ha precisato che **"il disposto dell'art. 1 comma 17 della legge 230/2005 risulta essere chiaro nel prevedere che il limite massimo del settantesimo anno di età include anche l'eventuale biennio di prosecuzione del rapporto di lavoro concesso dall'Amministrazione ai sensi del d. lgs. n. 503/92..."**

Ciò posto, tornando ora alla citata decisione del TAR presa in esame, appare utile evidenziare come il giudice amministrativo abbia sottolineato, al riguardo, che **"lo spirito della modifica dell'art. 16 D.lgs. 503\92 è nel senso di evitare una sorta di proroga ope legis del rapporto di lavoro senza fare alcuna valutazione sulla necessità di avvalersi del contributo del dipendente che ha raggiunto i limiti di età e valorizzando solo la legittima aspettativa dello stesso a mantenere in piedi il rapporto di impiego per un ulteriore biennio.**

Ciò dimostra, aggiunge infine il Tribunale, **"che il senso della riforma consiste nel cercare di ridurre drasticamente il trattenimento in servizio per ottenere il risultato della riduzione del personale impiegato presso la pubblica amministrazione"**.

* Commenti di: Avv. Giuseppe Bredice; Avv. Raffaele Moscuza; Dott.ssa Michela Brioschi - Politecnico di Milano ;

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di reperire le più significative novità legislative, di realizzarne un costante monitoraggio e offrire una prima interpretazione per un possibile confronto. I commenti costituiscono una prima traccia interpretativa la cui condivisione è lasciata alla responsabilità degli operatori.